

"ODV SAN GIOVANNI ILBONO"

Via Elini n. 2 - 08040, ILBONO (NU)
C.F. 91016730912 - Tel.: 320/8782955
P.e.o. : odvsangiovannilbono@gmail.com
P.e.c.: odvsangiovannilbono@arubapec.it



Verbale dell'Assemblea dei soci straordinaria n. 02 del 25.08.2022

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di agosto, alle ore 19:10, presso la sede dell'Associazione "ODV San Giovanni Ilbono", sita a Ilbono in via Elini n. 2, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci ordinaria dell'"ODV San Giovanni Ilbono", come da avviso regolarmente inviato a ciascun socio secondo i modi e termini statutari e di legge, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Modifiche/integrazioni dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente 41 soci su un totale di 41 soci iscritti ed aventi diritto al voto.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Ibba Alessandro e Segretario il Sig. Meloni Marco.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente comunica all'Assemblea che per poter operare l'ODV deve procedere, ex lege, all'iscrizione al RUNTS.

Comunica altresì di aver ricevuto, a mezzo p.e.c. del 09.08.2022, apposita richiesta di integrazione da parte della Regione Sardegna - Ufficio Regionale del RUNTS, onde procedere agli adempimenti, necessari per una regolare richiesta di iscrizione al RUNTS.

Risulta, pertanto, necessaria

- una modifica/integrazione dello Statuto secondo le direttive impartite nella citata nota, che si allega per brevità e completezza al presente verbale, e di cui ogni singolo socio ha già preso visione.

Il Presidente invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sugli argomenti all'ordine del giorno. All'esito,

l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare:

1. **l'art. 2** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: **"Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato** 1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi " ODV San Giovanni Ilbono" oppure "organizzazione di volontariato San Giovanni Ilbono ".2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1, D. Lgs. 117/2017, affinché l'Associazione possa qualificarsi come ODV, il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV."

2. **l'art. 3** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: **"Scopi** 1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. 2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale. 3. Essa opera nei seguenti settori: Lett. e) di cui all'art. 5 D. Lgs 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge

14 agosto 1991, n. 281. Lett. y) di cui all'art. 5 D. Lgs 117/2017: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e D.Lgs. 1/2018 e successive integrazioni e modificazioni. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della disciplina speciale eventualmente prevista per il loro esercizio."

3. **l'art. 4** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: "**Attività** 1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) soccorso in materia di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, alluvioni ecc.) b) prevenzione e lotta agli incendi boschivi c) ricerca dispersi d) assistenza sociale e) assistenza sanitaria di primo soccorso f) soccorso alla popolazione g) sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative all'ambiente ed all'attività di protezione civile, con coinvolgimento delle scuole ecc. h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata le attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, purché coerente alla previsione statutaria e con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. 2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. 3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso."
4. **l'art. 14** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: "**Assemblea: competenze e quorum** 1. I compiti dell'Assemblea sono i seguenti: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e



promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza. 2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione."

5. **l'art. 15 dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: "Modifiche statutarie e scioglimento Associazione: quorum** 1. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione."

6. **l'art. 16 dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: "L'Assemblea degli associati: regole di voto** 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. 3. Il diritto di voto dell'associato minorenne deve intendersi attribuito, ex lege, a colui che esercita la responsabilità genitoriale del medesimo, sino al raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in

rappresentanza dell'associato minorenni ha, pertanto, diritto di elettorato attivo ma non passivo. 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto."

7. **l'art. 17** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: **"Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica** 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati²⁵ in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. 8 2. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato, ex art. 34 D. Lgs. 117/2017, sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile 3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni²⁶ e sono rieleggibili²⁷. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo."
8. **l'art. 21** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: **"Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo** 1. La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;³¹ b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.3, del presente Statuto; 10 d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto. 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio



Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. 3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto³² e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione."

9. **l'art. 29** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: "**Bilancio di esercizio** 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,⁴⁴ il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni⁴⁵ dalla chiusura dell'esercizio, e comunque in tempo utile per consentire il deposito del bilancio, approvato, nel RUNTS entro il termine, ex art. 48 co. 3 D. Lgs. 117/2017, del 30 giugno di ogni anno. 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione."
10. **l'art. 30** dello Statuto dell'ODV San Giovanni Ilbono che sarà il seguente: "**Scioglimento o estinzione e devoluzione del patrimonio** 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo termini e modalità di cui all'art.9 del Codice del Terzo settore. 3. Anche in caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo termini e modalità di cui all'art.9 del Codice del Terzo settore."

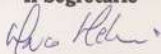
- di dare mandato al Presidente dell'ODV San Giovanni Ilbono di procedere nelle forme e modalità di legge per gli adempimenti necessari alla regolare iscrizione al RUNTS.

Esaurita l'attività in relazione ai punti all'ordine del giorno, dopo la redazione del presente verbale, la sua lettura agli intervenuti e la sua approvazione integrale da parte dei medesimi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21:40.

Il Presidente



Il Segretario



ODV San Giovanni Ilbono
Via Elini, 2 - 08040 Ilbono (NU)
C.F. 91016730912



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-04 - Servizio Terzo settore e supporti direzionali

All'Associazione San Giovanni Ilbono
odvsangiovannilbono@arubapec.it

Oggetto:

Associazione San Giovanni Ilbono Repertorio RUNTS n. 38065 - Codice Fiscale 91016730912 con sede legale in Ilbono, Via Elini n. 2. Domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - Sezione "Organizzazioni di volontariato" di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, presentata ai sensi dell'art. 47 del medesimo Codice - Codice Pratica RUNTS n. TSFO-01_000555285. Prot. RAS n. 10582 del 07/07/2022. Richiesta integrazioni.

In relazione alla domanda di iscrizione di cui all'oggetto presentata telematicamente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), sezione: Organizzazioni di volontariato - in applicazione delle disposizioni in materia dettate dal D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito CTS) e ss. mm. ii, dal D. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS) del 15/09/2020 repertorio n. 106, dalle Circolari e note del MLPS, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 3 co. 2 CTS - la scrivente Amministrazione comunica quanto segue.

In merito al **requisito inderogabile** attinente al **numero minimo di soggetti necessari ai fini della costituzione di un'ODV di cui all'art. 32 co. 1 del CTS** - che non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato - tenuto conto che il numero di costituenti di codesta Associazione presente nell'atto costitutivo, con stipula dello stesso in data successiva all'entrata in vigore del CTS, è di numero cinque persone fisiche, mentre il numero di associati dichiarati nella domanda in oggetto è di ventuno, si rappresenta quanto segue.

In riferimento alla situazione come quella del caso di specie con concomitante:

- costituzione dopo l'entrata in vigore del CTS effettuata da un numero iniziale di associati inferiore a quello minimo previsto dall'art. 32 co. 1 di detto Codice,
- raggiungimento del requisito del numero minimo di associati per l'iscrizione al RUNTS in data successiva alla costituzione, la circolare MLPS n. 4995 del 28/05/2019 chiarisce quanto segue:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- "a fronte di un quadro normativo che preveda, per dar vita ad una ODV o ad una APS, un numero minimo di costituenti, la carenza di tale numero minimo iniziale non consente all'ente in questione, rebus sic stantibus, di conseguire la qualifica con l'iscrizione al RUNTS (o a quelli attivi nelle more della sua effettiva operatività), nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero";

- "Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell'atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione attraverso l'iscrizione al Registro".

Risulta, pertanto, non presentata copia della suddetta delibera assembleare.

DOMANDA DI ISCRIZIONE.

- Con riferimento ai titolari di cariche sociali non sono stati compilati i campi inerenti i poteri e le eventuali limitazioni del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste sebbene costituenti dati obbligatori ai sensi della lettera n) del comma 6 dell'art. 8 "La domanda di iscrizione" del D. MLPS. del 15/09/2020 repertorio n. 106. Si specifica che i poteri e le eventuali limitazioni sono quelli di cui al co. 7 dell'art. 26 CTS "Organo di amministrazione". La compilazione di tali campi nella domanda di iscrizione deve essere coerente con i contenuti dello Statuto con riferimento all'argomento. Si informa che l'indicazione della carica, come ad esempio è stato fatto per la persona n. 4 Marco Meloni, non costituisce una limitazione del potere generale di rappresentanza.

- Non è stato compilato il campo "organi di amministrazione, controllo e revisione". Nel campo suddetto non è stato indicato il Consiglio direttivo, il quale risulta previsto dallo statuto di codesta Associazione.

- Non sono state indicate tutte le attività di interesse generale previste nello statuto. Nella domanda le attività sono riconducibili alla sola lettera Y, mentre quelle indicate nello statuto sono riconducibili alle lettere E e Y. In merito si evidenzia che vi deve essere una netta corrispondenza tra le attività previste in statuto e le attività indicate nella domanda di iscrizione al RUNTS.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

. Non è stato compilato il campo relativo alla previsione statutaria delle attività diverse ai sensi dell'art 6 del CTS, mentre nello statuto è previsto l'esercizio di tali attività.

STATUTO

In merito al contenuto della copia digitale dell'atto trasmessa si rileva che:

- non è presente almeno la firma autografa/digitale di presidente e segretario o notaio;
- nell'art. 2 dello Statuto il comma 3 può essere rimosso, in quanto la fattispecie disciplinata è superata dall'operatività del RUNTS
- in merito all'**oggetto sociale di un Ente del Terzo Settore**, premesso che il CTS consente l'esercizio esclusivamente di:
 - una o più "attività di interesse generale" esercitata/e in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate tassativamente dall'elenco di attività dalla lettera a) alla lettera z) di cui all'art. 5 c.1 del CTS - considerate di interesse generale solo se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio;
 - attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, attuate secondo i criteri e i limiti definiti dal D.MLPS 19 maggio 2021, n. 107. Inoltre è necessario indicare in statuto anche l'organo competente all'individuazione delle suddette attività. Nel caso in cui tali previsioni non siano presenti, l'ente potrà svolgere unicamente le attività elencate ai sensi dell'articolo 5 del CTS;tutto ciò premesso si rileva:
- un'incongruenza, come già sopra rilevato per la domanda di iscrizione al RUNTS, tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, nella stessa dichiarate e quelle disciplinate dallo statuto. In quest'ultimo, infatti, sono indicate attività riconducibili, in parte, alle lettere: E e Y (anche se nell'art. 3 dello statuto non sono state chiaramente richiamate le lettere di riferimento), mentre nella domanda sono dichiarate solo attività di interesse generale riconducibili a quelle di cui alla lettera Y;
- per esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni occorre che nello Statuto per ciascuna delle attività da svolgere sia indicata e precisata a quale delle attività di cui all'art. 5, c.1 del CTS la stessa è riconducibile e occorre



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

esplicitare che dette attività saranno svolte nel rispetto della disciplina speciale eventualmente prevista per il loro esercizio. In merito si invita a consultare la circolare del MLPS n. 20 del 27/12/2018;

che nello statuto non è presente e indicata la declinazione e i contenuti di tutte le attività che saranno nel concreto svolte e, pertanto, non è possibile valutarne la conformità al CTS. Per ogni attività di interesse generale indicata, dovranno, infatti, essere fornite anche ulteriori specificazioni circa i contenuti, come specificato dalla circolare del MLPS n. 20/2018, e le stesse dovranno mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie. A tal proposito, si rileva la non piena coerenza, in quanto il contenuto è troppo generico e non declinato in coerenza con le attività statutarie, delle seguenti attività esplicitate nell'art. 4 dello statuto: "g) sensibilizzazione della popolazione con coinvolgimento delle scuole ecc.", "h) promozione della cultura e dell'arte", "i) attività di informazione e sensibilizzazione presso la popolazione", "j) corsi di formazione rivolti ai soci e ai non aderenti all'Associazione".

- l'art. 16 co. 2 dello Statuto prevede la limitazione del diritto dei soci di essere eletti negli organi sociali dopo 3 mesi dalla loro iscrizione non prevista dal CTS. In merito la nota MLPS n. 18244 del 30/11/2021 chiarisce che "i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, principi inderogabili di tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa, impongono agli statuti di assicurare a qualunque associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali." ... "L'osservanza dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i soci non consente invece di escludere dal voto passivo specifiche categorie di soci.", si rappresenta pertanto che, al fine di rispettare le disposizioni sopra richiamate, devono essere eliminate dallo Statuto le differenze dei diritti associativi per cui a tutti i soci dovrà essere garantita, in particolare, la possibilità di candidatura alle cariche elettive/esercizio dell'elettorato passivo, a prescindere dal numero di mesi di iscrizione;

- in merito alle prescrizioni di cui all'art. 24 del CTS inerenti l'assemblea si rileva che l'art. 16 co. 3 dello Statuto - in contrasto con l'art. 8 co. 1 lettera a) dello stesso Statuto - esclude il diritto di voto e di elettorato attivo per l'associato minorenni, che non può esercitare tali diritti neanche attraverso il genitore che lo rappresenta. Al riguardo - come meglio precisato dalla direttiva del MLPS prot. n. 1309 del 06/02/2019 alla quale si rinvia per ulteriori specificazioni, anche con riferimento a quanto statuito dall'art. 21 del CTS - si rileva che la previsione di tale esclusione è illegittima, considerato che il relativo esercizio, in caso di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Tale disposizione appare, pertanto, discriminatoria e deve essere rimossa;

- in merito **alle competenze inderogabili dell'assemblea** previste dall'art. 25 del CTS, si rileva che gli artt. 14 e 15 dello Statuto non risultano totalmente conformi alle competenze previste alle lettere F, G e I dell'art. 25 sopra citato e, pertanto, dovrebbero essere riformulati in conformità;
- in riferimento all'organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo:

- non è indicato che tutti gli amministratori – avendo codesta Associazione richiesto l'iscrizione al RUNTS nella Sezione "Organizzazioni di volontariato" di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore – devono essere scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'art. 21 co. 2 dello Statuto contempla l'istituto della cooptazione, per la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo (decaduti/non confermati/dimessi in corso di mandato/etc), con concomitante mancata conferma/esaurimento/assenza del numero dei non eletti. Si rileva che tale istituto è in contrasto con il principio dell'elettività delle cariche sociali che rappresenta una declinazione del principio di democraticità di cui il CTS è diretta espressione. L'unica modalità di sostituzione degli amministratori conforme al principio di elettività delle cariche sociali e, quindi, al principio di democraticità è quella relativa alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti;
- in merito alla previsione della **devoluzione del patrimonio in caso di estinzione e scioglimento** di cui all'art. 9 del CTS - contenuto obbligatorio dello Statuto ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018 - si rileva che nell'articolo 30 dello Statuto è del tutto assente la previsione in merito alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione.

Si ricorda infine che, avendo dichiarato nella sezione "Attività" di essere un Ente Commerciale – in quanto è stato risposto NO alla domanda "Ente non Commerciale" -, ai sensi dell'art. 13 del D. MLPS, del 15/09/2020 repertorio n. 106 già sopra citato, qualora codesta Associazione consegua l'iscrizione al RUNTS continua ad essere tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Tenuto conto di quanto sopra, codesto Ente è invitato a trasmettere in unica comunicazione - per il tramite della piattaforma telematica RUNTS - entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di questa nota, le seguenti integrazioni:

- copia delibera assembleare con data antecedente la domanda di iscrizione in oggetto idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente all'art. 32, comma 1 del Codice, nella quale, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione;
- copia dello statuto adeguato ai rilievi e registrato dall'Agenzia delle Entrate - della quale si dovrà fornire prova;
- verbale dell'Assemblea dei soci con il quale sono state approvate le modifiche, registrato all'Agenzia delle Entrate - della quale si dovrà fornire prova.

Le suddette copie - ai fini del deposito presso il RUNTS - dovranno essere trasmesse e rispettare i seguenti requisiti di forma:

- essere leggibili in tutte le loro parti;
- essere sottoscritte da presidente e segretario o da notaio, in modalità autografa leggibile o con firma digitale o altra forma di firma prevista dall'articolo 65, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
- costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale è dichiarata la loro conformità all'originale ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000) di cui si allega fac simile.
- ogni altra eventuale informazione o documentazione relativa a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già trasmessi ritenuta necessaria al fine di rappresentare quanto rilevato.

In merito alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio si precisa che è sufficiente compilare e trasmettere un'unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cui dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione.

In merito alla compilazione dei campi RUNTS dovranno essere, inoltre, necessariamente compilati/corretti /aggiunti/rettificati i seguenti campi presenti sulla piattaforma RUNTS:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

"Attività di interesse generale" con indicazione di tutte e solo le attività previste nello Statuto modificato a

seguito dei rilievi;

• "Previsione statutaria attività diverse";

• "Organi di amministrazione, controllo e revisione", con la tipologia e il n. degli attuali componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, anche dell'organo di controllo e revisione;

• "Poteri/Limitazioni" coerentemente con le indicazioni dello statuto e conformemente a quanto rilevato nella presente.

Laddove la piattaforma telematica non dovesse consentire la rettifica dei campi suddetti, dovrà essere trasmessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 con indicazione di quanto richiesto (da inserire nell'ultima parte con righe in bianco del fac simile allegato);

Nel frattempo i termini per la conclusione di questo procedimento sono sospesi e ricominceranno a decorrere dall'acquisizione agli atti di questo ufficio della documentazione richiesta.

Si informa che, trascorso il predetto termine, in assenza della trasmissione della documentazione di cui sopra, utile a modificare il quadro istruttorio acquisito, questo ufficio adotterà il provvedimento di diniego dell'istanza di iscrizione in oggetto.

In caso di necessità di ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il funzionario istruttore dell'istanza dott.ssa Alessandra Sunda ai seguenti recapiti dell'ufficio RUNTS della Regione Sardegna:

- indirizzo mail: san.runts@regione.sardegna.it (avendo cura di inserire nell'oggetto "All'attenzione della dott.ssa Alessandra Sunda");
- numero di telefono: 070/606.7098 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30), a cui chiedere della dott.ssa Alessandra Sunda.

Regione Sardegna

Ufficio regionale del RUNTS

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Alessandra Sunda

Allegato:

- fac simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000



Firmato digitalmente da
Alessandra Sunda
09/08/2022 11:09:48

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"San Giovanni Ilbono"

(Presidente eletto dal Consiglio Direttivo)¹

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "San Giovanni Ilbono", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ilbono, alla Via Elini n. 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Ilbono non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Nuoro, ed intende operare anche in ambito nazionale.²
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ODV San Giovanni Ilbono" oppure "organizzazione di volontariato San Giovanni Ilbono".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.³
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1, D. Lgs. 117/2017, affinché l'Associazione possa qualificarsi come ODV, il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,⁴ attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi,⁵ di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:⁶

- Lett. e) di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- Lett. y) di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e D.Lgs. 1/2018 e successive integrazioni e modificazioni.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza.
L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:⁷
- attività di informazione e sensibilizzazione;
- attività di ricerca e studio;
- attività di assistenza tecnica, terremoti, alluvioni ecc.)
- attività di promozione culturale.

Art.4 - Attività

Art. 4 - Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:⁷
a) attività di studio e di ricerca in materia di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, alluvioni ecc.)
b) attività di informazione e di sensibilizzazione del pubblico in materia di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, alluvioni ecc.)
c) attività di assistenza e di soccorso in materia di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, alluvioni ecc.)
d) attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della zona di intervento.
e) attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della zona di intervento.

1. Per raggiungere gli scopi:
 - a) soccorso in materia di calamità (disastri);
 - b) prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
 - c) ricerca dispersi;
 - d) assistenza sociale;
 - e) assistenza sanitaria di primo soccorso;
 - f) soccorso alla popolazione;
 - g) sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative all'ambiente ed all'attività di protezione civile, con coinvolgimento delle scuole ecc.
 - h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata le attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, purché coerente alla previsione statutaria e con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

3. Gli enti giuridici delegati dal C

4. L'adesione temporaneo, l

Art. 7 - Procedure

Ai fini de
scritto al C

domanda del
Statuto socie

Statuto sociale
Consiglio Di
C. M. G. S. I.

2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base della relazione del Collegio Sindacale, ha approvato la presente relazione, la quale, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, costituisce la relazione di gestione della società.

3. L'accogli-

4. L'even

all'interessato
l'interessato

riceviment
Direttivo

Assemble
essere gar

5. Le do
dall'eserc

gli effetti
dell'asso

Art 8 - I

1. Gli as

a) $\mathbb{R}$

b)
c)



Art.8 - I

1. Gli as

а) г

a) H

b)

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati nei confronti dell'Associazione.

manente tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei

...in riguardo ai diritti e ai doveri.

Art.6 - Associati⁸

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.⁹
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse¹⁰ presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.¹¹ In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹² entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.¹³

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea,¹⁴ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.¹⁵

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:¹⁶
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);¹⁷
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;¹⁸
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.¹⁹
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.²⁰
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)²¹ degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni²² prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,²³ sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea: competenze e quorum²⁴

1. I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Modifiche statutarie e scioglimento Associazione: quorum

1. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto dell'associato minorenni deve intendersi attribuito, ex lege, a colui che esercita la responsabilità genitoriale del medesimo, sino al raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni ha, pertanto, diritto di elettorato attivo ma non passivo.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati²⁵ in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato, ex art. 34 D. Lgs. 117/2017, sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni²⁶ e sono rieleggibili²⁷. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;²⁸
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

Lgs. 117/2017, sono
agli enti associati. Si

detto, l'inabilitato, il
che temporanea, dai

(trenta) giorni prima
del nuovo Consiglio

di voto

ritenga opportuno o

Consiglieri almeno 4
la data, l'ora e gli

preavviso, saranno

le stesse modalità

presidente; in assenza

sente la maggioranza
presenti. Non sono

guardanti le persone,

dal Presidente e dal
elle adunanze e delle

trazione ordinaria e

emblea;

ività, da sottoporre

l'Assemblea;
28

egli associati;
dell'Associazione, da

ntare;

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;²⁹

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.³⁰

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;³¹

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.3, del presente Statuto;

- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto³² e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,³³ eletti dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni³⁴ ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.³⁵

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- f) partecipare alle riunioni di esercizio; ha il diritto di voto direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.3 anche la revisione legale è prevista.

3. L'organo di controllo ha il diritto di controllo e, a tal fine, può essere chiamato su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, non necessariamente fra gli associati, è formato da almeno due revisori legali d'ordine.
2. L'organo di revisione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il diritto di controllo e, a tal fine, può essere chiamato su determinati affari.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Art.25 - Responsabilità dell'organo di revisione

1. Delle obbligazioni di revisione, i revisori sono personalmente e solidalmente responsabili.
2. I Consiglieri, i direttori generali e i revisori nominati, rispondono nei limiti dei terzi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.2397 del Codice civile.

Titolo V I libri sociali

Art.26 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle deliberazioni;
 - c) il libro delle adunanze;

- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.³⁶
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,³⁷ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni³⁸ ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.³⁹
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:⁴⁰
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.⁴¹

Art.29 - Bilancio di esercizio⁴²

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.⁴³
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,⁴⁴ il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni⁴⁵ dalla chiusura dell'esercizio, e comunque in tempo utile per consentire il deposito del bilancio, approvato, nel RUNTS entro il termine, ex art. 48 co. 3 D. Lgs. 11/2017, del 30 giugno di ogni anno.



3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento o estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento o estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo termini e modalità di cui all'art.9 del Codice del Terzo settore.
3. Anche in caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo termini e modalità di cui all'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

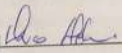
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

25 AGO 2022

Il Presidente

Il Segretario



 ODV San Giovanni Ilbono

Via Elini, 2 - 08040 Ilbono (NU)
C.F. 91016730912

Vademecum per la redazione dello statuto di organizzazione di volontariato (ODV) non riconosciuta

(Presidente eletto dal Consiglio Direttivo)

1. Il presente modello di statuto è stato redatto partendo dal presupposto che il Presidente sia nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e le diverse disposizioni statutarie relative a tale carica sono coerenti con tale impostazione. Qualora si decidesse di far nominare il Presidente direttamente dall'Assemblea si consiglia di utilizzare l'apposito modello di statuto presente sul sito.
2. Indicare l'ambito di operatività dell'associazione, specificando se questo si limiti solamente al territorio comunale o provinciale, oppure possa estendersi anche al livello nazionale e/o internazionale.
3. L'art.91, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") prevede che chiunque utilizzi in modo illegittimo l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. La sanzione è raddoppiata quando l'illegittimo utilizzo è finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.
4. Ex art.4, c.2, del Codice del Terzo settore, non possono essere enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti.
5. Ex art.32, c.1, del Codice del Terzo settore, le ODV si caratterizzano per svolgere la loro attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi; a differenza delle APS, quindi, le ODV non possono svolgere la loro attività in prevalenza a favore degli associati.
6. Indicare una o più attività di interesse generale che l'associazione intende svolgere e che rientrano fra quelle previste tassativamente dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, che vengono qui di seguito riportate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;



- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

7. Le attività sono le azioni pratiche e concrete attraverso le quali vengono perseguite le finalità (elencate nell'art.3, c.4) e pertanto realizzate le attività di interesse generale (elencate nell'art.3, c.3).
Per riprendere l'esempio legato alla solidarietà internazionale: la cooperazione allo sviluppo rappresenta l'attività di interesse generale; l'aiuto e il sostegno ai bambini che vivono nei Paesi poveri è una delle possibili finalità; l'invio di cibo, vestiti, medicine, farmaci, ed in generale di altri beni di prima necessità è una delle possibili attività specifiche da menzionare in statuto per perseguire quel fine.

8. Ex art.32, c.1, del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di ODV è di 7 persone fisiche o 3 ODV, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

9. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.32, c.2, del Codice del Terzo settore.

10. Ex art.21, c.1, del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

11. Ex art.23, c.1, del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio

stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio l'Assemblea).

12. Il potere di pronunciarsi sull'istanza di colui che si è visto rifiutare l'ammissione all'associazione può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Proviviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

13. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

14. Il potere di pronunciarsi sull'istanza dell'associato escluso può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Proviviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

15. Per acquisire e mantenere la qualifica di ODV occorre necessariamente rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite, in cui il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una ODV fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se una ODV si avvale di 15 persone retribuite (non importa se dipendenti o lavoratori autonomi o di altra natura) deve avere almeno 30 volontari.

16 Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

17. L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".

18. È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono:

- a) 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 220.000 euro di entrate;
- c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di controllo assume carattere discrezionale.

19. Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 2.200.000 euro di entrate;
- c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di revisione assume carattere discrezionale.

20. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

21. Può essere prevista una percentuale minima di associati per convocare l'Assemblea diversa da quella prevista nel modello di statuto, purché non inferiore a 1/10 degli associati.

22. Può essere previsto un termine diverso per la convocazione dell'Assemblea rispetto a quello indicato nel modello di statuto, comunque non inferiore a 7 giorni.

23. La videoconferenza è una modalità facoltativa di svolgimento dell'Assemblea, comunque espressamente prevista dall'art.24, c.4, del Codice del Terzo settore. La stessa disposizione prevede la possibilità di disciplinare a livello statutario il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

24. Gli statuti delle associazioni composte da 500 o più associati possono disciplinare le competenze dell'Assemblea (elencate negli articoli 14 e 15 del modello di statuto) in deroga a quanto stabilito dall'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

25. Ex art.34, c.1, del Codice del Terzo settore, in una ODV tutti i Consiglieri devono essere eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche associate dell'ente; non sono ammessi membri di diritto. Se l'associazione è di "secondo livello" (formata interamente da enti giuridici) oppure "mista" (formata sia da persone fisiche che da enti giuridici), gli enti associati devono indicare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati.

26. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato del Consiglio Direttivo, tale comunque da non impedire il fisiologico avvicendamento democratico che deve caratterizzare un'associazione.

27. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere un numero massimo di mandati (complessivi e/o consecutivi) per coloro che ricoprono la carica di Consigliere.

28. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.

29. Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione (tale

documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

30. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

31. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

32. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i Consiglieri rimasti incaricati convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

33. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di controllo. Può essere altresì prevista l'elezione di un organo di controllo monocratico, cioè formato da un unico componente.

Nei casi in cui l'organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere:

- a) monocratico: in tal caso l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) collegiale: in tal caso i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

Al di fuori dei casi in cui l'organo di controllo è obbligatorio, qualora l'associazione scelga comunque di nominarlo, è opportuno che il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

34. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato dell'organo di controllo, anche parificandola a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

35. Solo se l'organo di controllo è un organo collegiale.

36. Nel caso in cui si scelga di affidare all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti, e quindi si decida di non nominare un apposito organo di revisione, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso di istituzione di patrimoni destinati ex art.10 del Codice del Terzo settore, la revisione legale è obbligatoria e non può essere affidata all'organo di controllo: in tal caso deve quindi essere nominato un apposito organo di revisione.

37. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di revisione, così come può essere prevista l'elezione di un organo di revisione monocratico. È possibile affidare l'incarico anche ad una società di revisione legale. Sia

che si tratti di persone fisiche o giuridiche, il registro dei revisori legali deve essere tenuto presso l'organo di controllo.

38. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere che il mandato dell'organo di controllo sia rinnovabile.

39. Solo se l'organo di controllo è collegiale.

40. Le disposizioni relative al Terzo settore; quelle relative al Terzo settore; quelle relative al Terzo settore.

41. Ciò in base a quanto previsto dal modello di statuto.

42. Il bilancio di esercizio del Terzo settore preventivo è invece facoltativo.

43. L'esercizio sociale può essere svolto potendo un'associazione di Terzo settore, ad esempio con inizio l'1° gennaio.

44. Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, devono redigere il bilancio gestionale e dalla revisione economica e finanziaria entrate o i proventi a terzi. Se invece le entrate sono a terzi, il bilancio deve essere redatto nella forma di bilancio di esercizio.

45. Applicando per analogia il modello di statuto, è possibile prevedere, per la maggior termine per la chiusura dell'esercizio, che il bilancio deve essere redatto dallo statuto.

Il Presidente

[Firma]



che si tratti di persone fisiche che di società, il requisito necessario è quello dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

38. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato dell'organo di revisione, anche parificandola a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

39. Solo se l'organo di revisione è un organo collegiale.

40. Le disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1, dello stesso Codice.

41. Ciò in base a quanto disposto dall'art.33, c.3, del Codice del Terzo settore.

42. Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1, del Codice civile e l'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.

43. L'esercizio sociale può anche non coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), ben potendo un'associazione decidere di avere un esercizio sociale a cavallo di due annualità (ad esempio con inizio 1° luglio e termine il 30 giugno).

44. Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore (e quindi anche le ODV) devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.
Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

45. Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale maggior termine deve comunque essere espressamente previsto dallo statuto.

Il Presidente

Ilba B

Il Segretario

Adco Alchi

ODV San Giovanni Ilbono
Via Elini, 2 - 08040 Ilbono (NU)
C.F. 91016730912



Direzione Provinciale Di Nuoro
Ufficio Territoriale Di Lanusei
Il Direttore dell'Ufficio Territoriale
Antonio Balchi

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI

Registrato il 29 AGO 2022
Al N° 447 Serie 3
Esatti € 220,00
220,00/00